

Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Spett.le
Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Umberto I, 13 – LECCE
Pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Proponente : M.C.M. srl. - Via Dei Benerdini, 85 – Nardò (Le)

Parere/contributo Commissione Locale Paesaggio del Comune di Nardò.

Con riferimento alla Vostra prot. 47382 del 30.12.2020, si trasmettono i pareri di competenza del Comune di Nardò.

Il Dirigente Area Funzionale 4^
Ing. Nicola LESSANDRO



1. Satz



Città di Nardò
Provincia di Lecce
Area Funzionale 4

Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Verbale n°25 del 09.09.2021

OGGETTO: “ D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs. n.152/2016, relativo ad un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Nardò in località “Lande”.

Proponente : M.C.M. srl. - Via Dei Benerdini, 85 – Nardò (Le)

Parere/contributo Commissione Locale Paesaggio del Comune di Nardò.

Con riferimento alla nota prot. 47382 del 30.12.2020, con cui la Provincia di Lecce, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali ha invitato le Amministrazioni che intervengono a vario titolo nel procedimento a trasmettere le osservazioni/contributi istruttori ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.

L’anno 2021 il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 17,00 si è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio con la presenza dell’ Arch. Cavallo Vincenzo, nominato quale esperto in Vas e Via, per esaminare la pratica di cui all’oggetto; la seduta, in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, si è svolta mediante videoconferenza.

La C.L.P. a maggioranza preso atto della documentazione resa pubblica e disponibile sul sito web della Provincia di Lecce - link: www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_MCM rappresenta quanto segue.

Trattasi di una nuova attività connessa a quella esistente di cava ubicata in zona agricola secondo il PRG di Nardò.

Vista la normativa di settore vigente

Vista la documentazione agli atti depositati,

esprime parere favorevole alla nuova iniziativa imprenditoriale a condizione che al termine del ciclo lavorativo vengano dismesse tutte le attrezzature a servizio della nuova attività in modo da ripristinare lo stato iniziale dei luoghi.

Riguardo ai profili urbanistici, la Commissione prende atto del parere reso dal competente ufficio comunale, qui allegato (cfr Documento 1) .

L'Arch. Cavallo, esperto in materia di VIA-VAS, esprime il seguente parere :

In relazione all'intervento in argomento ed esaminata la normativa regionale di cui alla DGR 19 maggio 2015, n. 1023, (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 16-06-2015) avente ad oggetto << **Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore**>> la realizzazione del nuovo impianto si pone in contrasto con quanto di seguito richiamato.



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE PUGLIA

TESTO COORDINATO

(DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015)

16. LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

16.1 Definizioni

I Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, relativamente a:

1. nuovi impianti
2. modifiche agli "impianti esistenti" che comportano:
 - mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
 - modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica);

Si definisce "impianto esistente", esclusivamente ai fini di delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;
- sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- risulta realizzato con titoli edilizi e ambientali legittimi ma non in esercizio.

In ogni caso, le disposizioni inerenti l'applicazione dei criteri di localizzazione non esonerano il proponente dalla verifica dell'acquisizione delle necessarie valutazioni di compatibilità ambientale, nel rispetto delle norme di cui alla parte Seconda del Decreto.

16.2 Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi.

Il processo di localizzazione dei nuovi impianti avviene con la duplice partecipazione di Regione e Province, ai sensi degli artt. 196, 197 e 199 del d.lgs. 152/06.

In particolare, ai sensi dell'art.196 comma 1 lettera n) spetta alla Regione l'individuazione dei criteri che consentono alle Province di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli

impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché delle aree potenzialmente idonee.

Le Province, ai sensi dell'art.197 comma 1 lettera d), devono garantire la possibilità di localizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP ove adottato), sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee. I criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente e dai relativi piani di settore e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali.

Ai sensi dell'art.196 comma 3, "le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche".

In particolare, l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non - pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

- 1) assicurare l'armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del Dlgs 152/2006 s.m.i.);
- 2) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- 3) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole);
- 4) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e

dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:

- VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

- ESCLUDENTE (E): esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

- PENALIZZANTE (PE): contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.

-PREFERENZIALE (PR): l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;

5) localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale.

6) localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06 s.m.l.).

Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 18 relativamente allo componente interessata dal vincolo.

Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente allo componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti.

Si precisa che anche l'applicazione delle BAT (Best Available Techniques) di settore per impianti

non in regime di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) può essere ritenuta una misura idonea di mitigazione.

Data l'evoluzione della normativa specifica devono ritenersi prevalenti, ove in contrasto, le disposizioni derivanti dalle modifiche dei piani e norme di rango superiore e prevalente comunque applicabili agli impianti in questione.

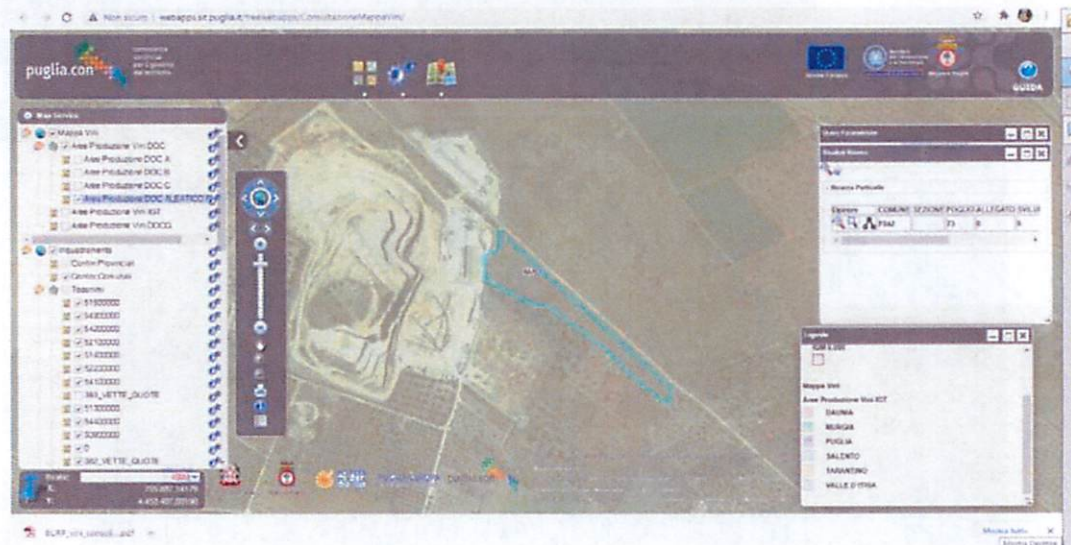
Infine, con riferimento agli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, la destinazione urbanistica "zona E" non rappresenta un livello di prescrizione "escludente" bensì "penalizzante". Pertanto, è contemplata la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuterà il superamento di eventuali criticità esistenti con opere di mitigazione e compensazione del progetto presentato.

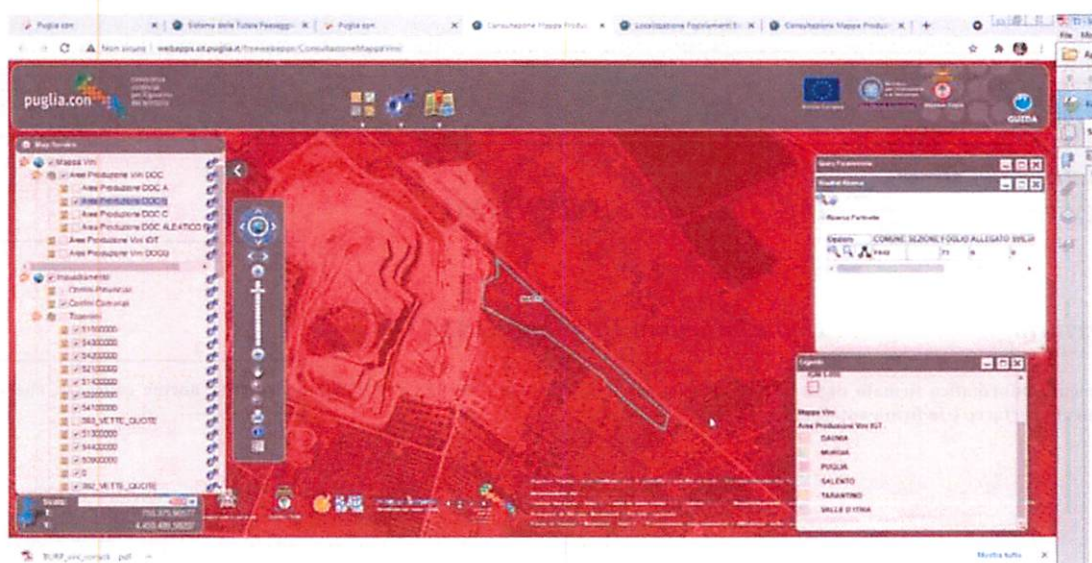
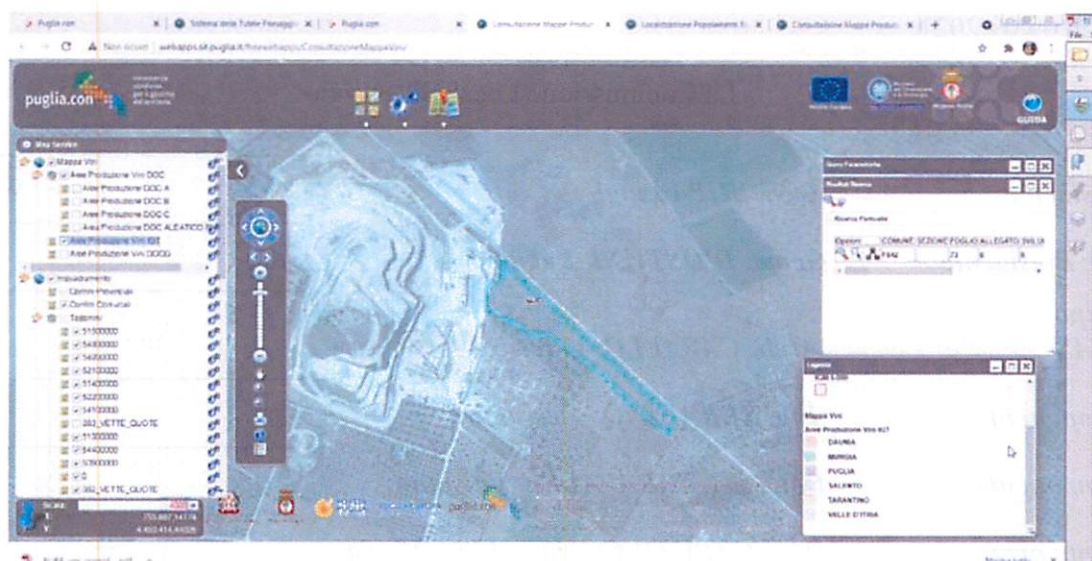
Pertanto la presente disposizione sostituisce la DGR 1713/11.

Di seguito si riporta una sintesi del sistema vincolistico di riferimento in base ai differenti comparti ambientali.

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 58/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Uno del suolo	Arece interessate da boschi e foreste anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rischiosamento (L.R. 12/2012 e PPTR)	Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei rami, con la tutela del paesaggio, con l'azione paesaggistica. Il Piano regionale forestale, in relazione alle caratteristiche dei terreni oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile pervenire la trasformazione del bosco. Ove in contrasto prevalgono le NTA del PPTR. E' comunque vietata la trasformazione nelle aree boschive naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree pervenute da incendio per 10 anni dalla data dell'incendio.	ESCLUDENTE
	Arece di rispetto dei boschi (PPTR)	fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boschive che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boschive che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boschive che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.	ESCLUDENTE
	1. Prati e Pascoli naturali 2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (PPTR)	1. Terreni coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come pascoli a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di accoglimento degli istruenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli seminaturali sia rurali che urbani e tutti i pascoli di estensione superiore a 1 ettaro, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e l'eterogeneità spaziale elevata.	ESCLUDENTE

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 58/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
		2. formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco o a macchia o da rinaturalizzazione delle stesse per rinaturalizzazione di aree in abbandono.	
	Arece di pregio agricolo: - per prodotti agricoli DOP, DOCG, DOP, IGP, IGT, - aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica, - le zone aventi specifico interesse agrituristico (D.lgs 220/2001)	Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF). Le Province, con specifico strumento, indicano con prioritarietà di dettaglio quali sono i macroaree agricole interessate da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ad alta qualità definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/93 così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale. La scelta delle perimetrazioni di competenza della Provincia vale quanto previsto dai disciplinari di controllo locale che stabiliscono la zona di protezione.	ESCLUDENTE
Caratteri fisici del territorio	Arece carsiche (L.R. 33/2009 e PPTR)	Arece o siti nei quali lo sviluppo di forme del carsismo superficiale e/o profondo è tale da comportare, anche indirettamente, squilibri per le strutture adiacenti agli impianti.	ESCLUDENTE
	Altitudine (D.lgs 42/04, PPTR)	Arece carsiche individuate nei cataloghi regionali delle grotte e dei giunti > 600 metri	ESCLUDENTE
Tutela della popolazione	Area ad elevato rischio sismico		ESCLUDENTE
	Distanza da centri e nuclei abitati (D.L. 28/92 e s.m.i. per la definizione di centro abitato o sede di Pianificazione Comunale approvata)	<= Distanza Minima di sicurezza	ESCLUDENTE
	Distanza da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)	<= Distanza Minima di sicurezza	ESCLUDENTE





Nardò 09.09.2021

La Commissione Locale Paesaggio

<i>Il Presidente</i>	<i>Arch. RIPA Luigi</i>	_____
<i>Il Vice Presidente</i>	<i>Geom. D'OSTUNI Luciano</i>	_____
<i>Il Componente Esperto VIA/VAS</i>	<i>Arch. CAVALLO Vincenzo</i>	_____
<i>Il Componente</i>	<i>Ing. SERAFINO Alessandra</i>	_____
<i>Il Componente</i>	<i>Dott.ssa SERRAVALLE Luisiana</i>	_____
<i>Il Componente</i>	<i>Dott. CAPUTO Graziano Luigi Maria</i>	_____

<i>La Relatrice per il Paesaggio</i>	<i>Ing. Antonella FIORENTINO</i>	_____
---	---	-------

<i>Il Segretario</i>	<i>Geom. Cosimo Damiano GRECO</i>	_____
-----------------------------	--	-------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.-



Città di Nardò

Provincia di Lecce
Area Funzionale 4°

Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

D'ALESSANDRO NICOLA
Motivo: sottoscrizione
Luogo: Nardò 10 settembre 2021

DOCUMENTO 1

Nardò, 06/09/2021

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale

pec: ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c.

Spett.le

M.C.M. S.r.l. (C/o GEA ENGINEERING)

pec: geatsuditecnico@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 52/2006, relativo ad impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Nardò. Proponente: M.C.M. S.r.l. (P.IVA 01114170754) Via dei Bernardini 85 – Nardò (LE).
Parere/riscontro urbanistico alla nota della Provincia di Lecce prot. n. 31355 del 26/07/2021.

Premesso che:

- con nota prot n. 9771 del 05/03/2021, la Provincia di Lecce – Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale (di seguito Provincia), in relazione al PAUR di cui in epigrafe, avviava *“la fase di verifica documentale a norma del co.2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- con nota richiamata in oggetto, la Provincia, indicando link dal quale poter consultare *“la documentazione di cui all'art.23, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche”*, ha inteso indire apposita *“riunione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14Bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.”* tesa ad acquisire *“pareri/determinazioni (...) per il rilascio del provvedimento di VIA”*;
- con nota prot. n. 43367 del 23/08/2021, ad ogni buon conto allegata alla presente, il Comune di Nardò, richiamati, e fermo restando, i contenuti della seduta della Consulta per l'Ambiente, di cui alla nota prot. n. 1151 del 24/06/2017, ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;

Preso atto che, con riferimento agli elaborati di cui al link suddetto, l'intervento consiste (principalmente) nella realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, in area di cava, *“per un'estensione di 3500 m2, di cui 1600 m2 occupati dal piazzale in cui avverranno lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti inerti e 1900 m2 occupati da aree a verde”*;

Rilevato che, l'area oggetto di intervento, identificata al Catasto al foglio n. 73 p.lla 59, ricade in Zona E.1 – Agricole Produttive Normali di cui all'Art. 83 delle NTA del PRG vigente;

Rilevato altresì che:

- il Piano regionale di gestione di Rifiuti Speciali, approvato con DGR n. 819 del 23/04/2015, nella sezione 16.2 evidenzia che *“con riferimento agli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti*



Città di Nardò

Provincia di Lecce

Area Funzionale 4°

Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come ad esempio cave in coltivazione (...) la destinazione urbanistica Zona E non rappresenta un livello di prescrizione 'escludente' bensì 'penalizzante' e che, quindi, "è contemplata la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate";

- *la L.R. n. 22 del 05/07/2019 all'Art. 21 co. 3 riporta che "gli impianti di produzione calcestruzzi, conglomerati bituminosi o recupero rifiuti inerti non pericolosi, sono ammessi all'interno del perimetro di cava, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso e pareri previsti dalla normativa vigente e a seguito di nulla osta del comune e a condizione che la realizzazione degli stessi sia compatibile con il prosieguo dell'attività estrattiva e con le opere di recupero ambientale previste. Nel caso di realizzazione di tali impianti, l'esercente deve aggiornare il piano di coltivazione e recupero e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare le possibili interferenze tra le attività";*

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'intervento, risultando compatibile con quanto indicato sia dal suddetto Piano regionale, nonché dalla sopra richiamata L.R. n. 22/2019, fermo restando eventuali prescrizioni/condizioni, potrebbe, in prima battuta, giudicarsi autorizzabile.

Tuttavia, considerato che il menzionato Art. 83 non prevede espressamente la realizzazione dell'intervento de quo, considerato altresì che il comma 3 dell'Art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recentemente modificato dal DL n. 77/2021, richiama l'Art. 8 del DPR n. 160/2010, si ritiene necessario esplicitare che, in via prudenziale, l'approvazione sia effettuata anche ai fini della variante urbanistica di cui ai predetti Art. 27 bis co. 3 e Art. 8.

Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo Tecnico

Ing. Francesco Schirinzi

Firmato digitalmente da:
SCHIRINZI FRANCESCO
Firmato il 10/09/2021 07:37
Seriale Certificato: 580494
Valido dal 06/07/2021 al 06/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Dirigente Area Funzionale 4

Ing. Nicola D'Alessandro

ALLEGATO: nota Comune di Nardò, prot. n. 43367 del 23/08/2021



Città di Nardò

Provincia di Lecce
Area Funzionale 4°

Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Spett. MCM S.R.L.
Con domicilio speciale presso:

GEA ENGINEERING
PEC: geastudiotecnico@pec.it

e p.c. Provincia di Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

OGGETTO: **Parere preventivo** Prot. Gen. n. 11672 pratica n. 905/2021 del 07/04/2021 per “D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.), AI SENSI DELL’ART. 27 BIS DEL D.LGS. N.152/2006, RELATIVO AD IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN NARDÒ.” relativa all’immobile sito in -
Richiesta documentazione integrativa

In relazione alla pratica in oggetto la consulta per l’ambiente della Città di Nardò ha espresso con nota prot. 1151 del 24/06/2021 il seguente parere:

“Con riferimento al progetto per un IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN NARDÒ. PROPONENTE: M.C.M. S.R.L la scrivente Consulta rileva che l’analisi ambientale e la valutazione degli impatti deve prevedere gli effetti cumulativi (polveri, rumore, ecc...) con l’adiacente coltivazione di una cava di calcare, denominate “ANDE”. Nella documentazione di progetto, in particolare nella Relazione tecnica generale (R1), a pagina 14 “6 METODO DI TRATTAMENTO E DI RECUPERO” viene schematizzata l’attività dell’impianto riportando anche “frantumazione dei rifiuti inerti mediante frantoi e deferrizzazione”. Tuttavia dall’analisi del progetto depositato non si evince presenza di macchinario per la frantumazione, pertanto, si rileva l’impossibilità di produrre il prodotto finito. Infine, la scrivente Consulta segnala che più volte, in precedenti occasioni, ha chiesto chiarimenti circa i previsti interventi di rinaturalizzazione e piantumazione previsti nel progetto dell’attività di cava adiacente, senza aver avuto mai riscontro.

Tanto premesso, questa Consulta non è in grado di esprimere un esaustivo parere relativamente all’intervento in oggetto prima di chiarimenti relativamente ai punti sopra segnalati.”

Con la presente si comunica che occorre presentare la seguente documentazione integrativa ai fini della procedibilità della pratica:

- Analisi degli impatti cumulativi con la adiacente coltivazione di una cava di calcare denominata ANDE;
- Chiarimenti in merito alla produzione del prodotto finito di “frantumazione dei rifiuti inerti mediante frantoi e deferrizzazione”;
- Chiarimenti circa gli interventi previsti di rinaturalizzazione e piantumazione dell’attività di cava adiacente.



Città di Nardò

Provincia di Lecce
Area Funzionale 4°

Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Pertanto, stante quanto sopra esposto,
VISTO la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.,

SI CHIEDE DI CONFORMARE

il progetto depositato con i documenti sopra richiesti.

Si avvisa che la documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, pena l'adozione del provvedimento conclusivo di diniego.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Manieri Gianluca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da

GIANLUCA MANIERI

SerialNumber =
TINIT-MNBGLC85T26F842J

C = IT

Data e ora della firma: 23/08/2021 16:25:31